



## IL PRATICANTATO PROFESSIONALE E' COMPATIBILE CON LA DISOCCUPAZIONE

Questa è l'interpretazione data dal Centro Studi del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati al D.Lgs. n. 150/2015 novellato dal decreto-legge n. 4/2019. Pubblicata la Circolare 29 luglio 2019 n. 2687.

Infatti l'art. 4, comma 15-quarter, del decreto-legge n. 4/2019 approvato, con modificazioni, con legge 28 marzo 2019 n. 26, che recita:

*“Per le finalità di cui al presente decreto **ed ad ogni altro fine**, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui **reddito da lavoro dipendente o autonomo** corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”*

è venuto a sanare una incongruenza che si era determinata, con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150 del 14.9.2015 (“*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive*”), tra le diverse norme in materia di disoccupazione ed in particolare fra la normativa in materia di compatibilità della NASPI con i redditi di lavoro dipendente ed autonomo inferiori ai limiti esenti da imposizione fiscale (*cioè inferiore a 8.145 € annui per i dipendenti e 4.800 € per gli autonomi*).

Ai fini dello stato di disoccupazione in questa fattispecie rientrano (*art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015*) i soggetti privi di uno stabile impiego e che dichiarano al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SUI) la propria immediata disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa; pertanto, dopo la conversione del decreto-legge n. 4/2019, sono giuridicamente in condizione di disoccupazione coloro i quali *-iscritti al SUI, avendo dichiarato l'immediata disponibilità all'impiego-* soddisfano almeno uno dei due sotto indicati requisiti:

- non svolgono nessuna attività lavorativa nè subordinata nè autonoma;
- svolgono una attività lavorativa subordinata con reddito annuo inferiore a 8.145 € ovvero una attività autonoma con reddito inferiore a 4.800 €;



## Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

presso il Ministero della Giustizia

COMUNICATO STAMPA

l'alternativo possesso di uno dei due requisiti consente di iscriversi e/o rimanere iscritto al collocamento come “*disoccupato*”.

La circostanza ha rilievo in quanto permette, ad esempio, ai giovani iscritti nel Registro dei Praticanti (*che di solito non percepiscono compensi, se non minimi, oppure solo rimborsi spese*) di potersi iscrivere al collocamento ovvero, se già iscritti, di potere permanervi con lo *status* di “*disoccupato*”.

Ciò vale anche per gli iscritti all'Albo, qualora svolgano attività professionali saltuarie con compensi inferiori a 4.800 € annui.

Roma, 29 luglio 2019